

VADEMECUM di indicazioni operative riguardo il testo del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 130 del 7 giugno 2017), coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.».

<p>Obbligatorietà e gratuità delle vaccinazioni</p>	<p>I vaccini obbligatori sono 10:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. anti-poliomielite 2. anti-difterite 3. anti-tetano 4. anti-epatite B 5. anti-pertosse 6. anti-Haemophilus influenzae tipo B 7. anti-morbillo 8. anti-rosolia 9. anti-parotite 10. anti-varicella <p>Per i nati dal 2001 al 2016 sono obbligatorie le prime nove vaccinazioni. Solo per i nati dal 2017 è obbligatoria anche la vaccinazione anti-varicella.</p>
<p>Gli adempimenti previsti per legge per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, alle istituzioni del sistema regionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie</p>	<p>E' obbligatoria la presentazione di idonea documentazione attestante:</p> <p>a) l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste in base all'età: copia del libretto delle vaccinazioni originale rilasciato dall'USL <i>ovvero</i> il certificato vaccinale, oppure l'attestazione datata rilasciata dal competente servizio dell'USL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età. La documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazioni può essere sostituita da c.d. autodichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedasi modulo su sito USL); <i>ovvero</i></p> <p>b) l'esonero in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale, attestato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta oppure presentando copia della relativa notifica di malattia infettiva effettuata all'USL dal sanitario; l'omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie, ove sussista un accertato pericolo per la salute dell'individuo, dichiarato dal MMG o dal PLS; <i>ovvero</i></p> <p>c) la presentazione di copia formale di richiesta</p>

	<p>di vaccinazione presso il centro vaccinale di riferimento dell'USL;</p> <p>limitatamente all'anno scolastico 2017/2018, la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora somministrate, oltre che effettuata personalmente dal genitore/tutore/affidatario agli sportelli dell'Azienda Usl, potrà essere ottemperata anche con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telefonicamente ai servizi vaccinali di riferimento; in tal caso, il genitore/tutore/affidatario del minore dichiara tale evenienza (riscontrata positivamente dall'Azienda Usl), compilando il modulo di autodichiarazione sostitutiva (vedasi modulo su sito USL), e lo consegna ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle paritarie, alle istituzioni del sistema regionale di istruzione e ai centri di formazione professionale; - mediante l'invio di una email all'indirizzo <i>vaccinazioni.prenotazioni@ausl.vda.it</i> o all'indirizzo pec <i>protocollo@pec.ausl.vda.it</i>, cui la stessa Azienda Usl darà riscontro, indicando la data di prenotazione; in tal caso, la consegna di copia delle email in sequenza equivale alla presentazione della copia formale di richiesta di vaccinazione; - mediante invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno a/r, avente ad oggetto la richiesta di vaccinazione;
<p>Costi a carico dell'utente</p>	<p>Le attestazioni relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni dovranno essere rilasciate dai medici gratuitamente, senza oneri a carico dei richiedenti.</p> <p>Per l'effettuazione di un'analisi sierologica, che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia, non è prevista la gratuità e il costo rimane a carico del genitore/tutore/affidatario.</p>
<p>Chi deve presentare la documentazione</p>	<p>I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari. La documentazione va presentata anche per i minori non residenti e non domiciliati in Italia che frequentano un istituto scolastico italiano</p>
<p>Tempistica</p>	<p>Per l'anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata entro l'11 settembre 2017, considerato che il termine</p>

	<p>indicato dalla legge 119/2017 del 10 settembre 2017 cade in un giorno festivo presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema regionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionali. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, se al 11 settembre 2017 è stata presentata un'autodichiarazione, deve essere presentata entro il 10 marzo 2018</p>
<p>Accesso ai servizi</p>	<p>Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie (0-6 anni), la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso.</p> <p>Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionali, invece, la presentazione della documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami ma è prevista una sanzione.</p>
<p>Diniego all'accesso ai servizi in caso di mancata presentazione della documentazione per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, entro l'11 settembre 2017 o entro il 10 marzo 2018, nel caso sia stata presentata entro l'11 settembre 2017 l'autodichiarazione</p>	<p>La mancata presentazione della documentazione prevista ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle paritarie, o dell'autodichiarazione sostitutiva entro l'11 settembre 2017 determina l'esclusione dall'accesso a tali servizi, a decorrere dal 12 settembre 2017 o dalla data di inizio dell'anno scolastico.</p> <p>Il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia; il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta o dell'autodichiarazione sostitutiva.</p> <p>Entro il 10 marzo 2018, il genitore/tutore/affidatario dovrà presentare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, nel caso di utilizzo precedente dell'autodichiarazione sostitutiva; la mancata presentazione della predetta documentazione comporta, a decorrere dall'11 marzo 2018, l'esclusione dall'accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle paritarie.</p>
<p>Misure di semplificazione per la presentazione della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie</p>	<p>I genitori dei bambini e ragazzi in età compresa tra 0 e 16 anni riceveranno direttamente al loro domicilio l'attestazione vaccinale di conformità agli obblighi previsti dalla legge n.</p>

	119 del 30 luglio 2017 o una lettera di avviso di non conformità che, sulla base delle risultanze dell'anagrafe vaccinale, attesta uno stato vaccinale non conforme a quanto previsto, in base all'età, dal programma di prevenzione stabilito dalle normative vigenti
I genitori che ricevono l'attestazione vaccinale di conformità	provvederanno alla consegna di tale attestazione alle segreterie dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia entro l'11 settembre 2017; in tal modo risulteranno esonerati , per l'anno scolastico 2017/2018, da ogni ulteriore adempimento certificativo
I genitori che ricevono l'avviso di non conformità	verranno invitati a contattare il servizio vaccinale di riferimento (presso le sedi dei poliambulatori e consultori) al fine di verificare la correttezza dei dati posseduti dall'Azienda sanitaria ed, eventualmente, concordare un appuntamento per un colloquio informativo e per la regolarizzazione delle vaccinazioni. In tali casi, l'Azienda Usl provvederà a somministrare le vaccinazioni mancanti per l'assolvimento dell'obbligo secondo la schedula vaccinale prevista in relazione all'età entro la fine dell'anno scolastico.
Mancata presentazione della documentazione: <ul style="list-style-type: none"> • entro L' 11 settembre 2017, presso i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, • entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema regionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionali, • entro il 10 marzo 2018, nel caso sia stata presentata entro L'11 settembre 2017 o entro il 31 ottobre 2017 l'autodichiarazione 	è segnalata dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema regionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie all'USL, che avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento, entro il: <ul style="list-style-type: none"> • 20 settembre 2017, per servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, • 10 novembre 2017 per le istituzioni del sistema regionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionali, • 20 marzo 2018, nel caso sia stata presentata entro L'11 settembre 2017 o entro il 31 ottobre 2017 l'autodichiarazione
Verifica delle autodichiarazioni sostitutive	I servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle paritarie, le istituzioni del sistema regionale di istruzione e i centri di formazione professionale dovranno trasmettere all'Azienda Usl, senza alcuna preventiva valutazione di merito, tutte le autodichiarazioni sostitutive presentate dalle famiglie per la verifica di completezza e di veridicità di quanto dichiarato
Ulteriori adempimenti delle istituzioni	I minori con controindicazioni assolute alla

scolastiche e educative	vaccinazione (cioè non vaccinabili per ragioni di salute) dovranno essere inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema regionale di istruzione e i responsabili dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie comunicheranno all'USL entro il 31 ottobre 2017 le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.
Raccolta dati sulla situazione vaccinale degli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari	Entro il 6 novembre 2017 gli operatori scolastici, sanitari e socio-sanitari devono presentare agli istituti scolastici e all'USL, presso cui prestano servizio, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante la propria situazione vaccinale